



DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

Prot. n. 327/2004

Estratto dal verbale della seduta del 29/03/2004

L'anno duemilaquattro il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 16.00, l'Assemblea Consorziale si è riunita nella Sala Riunioni dell'Agenzia, sita in via Morandi 54, Modena.

All'Assemblea regolarmente convocata nelle forme previste sono presenti:

PROVINCIA DI MODENA	P	COMUNE DI MONTECRETO	A
COMUNE DI BASTIGLIA	P	COMUNE DI MONTEFIORINO	P
COMUNE DI BOMPORTO	P	COMUNE DI MONTESE	P
COMUNE DI CAMPOGALLIANO	P	COMUNE DI NONANTOLA	P
COMUNE DI CAMPOSANTO	P	COMUNE DI NOVI DI MODENA	A
COMUNE DI CARPI	P	COMUNE DI PALAGANO	P
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	P	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	P
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	A	COMUNE DI PIEVEPELAGO	A
COMUNE DI CASTELVETRO	A	COMUNE DI POLINAGO	P
COMUNE DI CAVEZZO	P	COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA	A
COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA	P	COMUNE DI RAVARINO	P
COMUNE DI FANANO	A	COMUNE DI RIOLUNATO	A
COMUNE DI FINALE EMILIA	P	COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO	P
COMUNE DI FIORANO MODENESE	A	COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	P
COMUNE DI FIUMALBO	A	COMUNE DI SAN POSSIDONIO	A
COMUNE DI FORMIGINE	P	COMUNE DI SAN PROSPERO	A
COMUNE DI FRASSINORO	P	COMUNE DI SASSUOLO	P
COMUNE DI GUIGLIA	P	COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO	A
COMUNE DI LAMA MOCOGNO	P	COMUNE DI SERRAMAZZONI	P
COMUNE DI MARANELLO	P	COMUNE DI SESTOLA	P
COMUNE DI MARANO SUL PANARO	P	COMUNE DI SOLIERA	A
COMUNE DI MEDOLLA	P	COMUNE DI SPILAMBERTO	P
COMUNE DI MIRANDOLA	P	COMUNE DI VIGNOLA	A
COMUNE DI MODENA	P	COMUNE DI ZOCCA	P

Presenti N. 33 Assenti N. 15 Pari a Quote 836

Presiede la seduta Graziano Pattuzzi – Presidente dell'Assemblea..

Assiste il Direttore Generale dell'Agenzia d'Ambito Alberto Muratori anche in veste di Segretario Generale.

Il Presidente riconosciuto legale il numero dei membri presenti per validamente deliberare, apre la seduta e pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 5

PIANO DI PRIMA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NELL'AMBITO TERRITORIALE N. 4 DI MODENA.

OGGETTO:

PIANO DI PRIMA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NELL' AMBITO TERRITORIALE N. 4 DI MODENA.

L' ASSEMBLEA CONSORZIALE

Premesso:

Che tra i 47 Comuni del territorio Provinciale e la Provincia di Modena è stato costituito, ex art. 31 D.Lgs. 267/2000, un Consorzio per l'esercizio delle funzioni assegnate dalla Legge Regionale 6 settembre 1999 n. 25 in materia di disciplina e organizzazione dei servizi idrici e dei servizi del ciclo dei rifiuti urbani, denominato Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Modena;

Che in data 18 marzo 2002, con propria Deliberazione n. 1/2002 l'Assemblea Consorziale ha provveduto ad insediarsi e a nominare il Presidente dell'Agenzia;

Che ai sensi della L.R. 25/99 come modificata dalla LR 1/2003 Alle Agenzie d'Ambito competono, in primis, gli adempimenti finalizzati alla prima attivazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani nell' Ambito territoriale di propria competenza, e alla prima attivazione del Servizio Idrico Integrato;

Che per quanto concernente nello specifico, la prima attivazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come definito all' art. 15 c.1 la successione degli adempimenti previsti dall' art. 16 della LR 25/99 può essere sintetizzata nei seguenti termini:

a) Individuazione delle gestioni preesistenti che operando in coerenza con la Pianificazione Provinciale di settore, e secondo criteri efficienza, efficacia ed economicità, sono da confermare per il periodo transitorio fissato ex lege, in quanto rispondenti alle condizioni fissate dal quadro legislativo nazionale e regionale, fino all' affidamento "definitivo" ai sensi dell' art. 8-ter della L.R. 25/99 e dell' art. 113 c. 5 del D. Lgs 267/2000;

b) Individuazione delle gestioni da superare, (cioè che devono cessare con la prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nell' Ambito territoriale ottimale), delle quali può essere dichiarata la confluenza nelle gestioni meritevoli di conferma, senza che ciò costituisca nuovo affidamento (art. 10 c. 3 e art. 16 c. 1 lett. c), ovvero che possono essere ri-affidate mediante gara o, dove ne sussistano le condizioni di procedibilità, mediante affidamento in house, ai sensi dell' art. 8 ter, commi 1 e 4 della legge regionale;

c) Redazione e approvazione del Piano di Prima Attivazione, di respiro triennale, che può prevedere anche un' articolazione per sotto-ambiti affidati a più gestori, (confermati, o di nuova individuazione, se scelti con gara o, direttamente, con la formula "in house"), con i seguenti elementi-chiave:

Il modello gestionale e organizzativo;

I contenuti e i principi di gestione dei servizi, nonché i relativi parametri e standard quali-quantitativi a livello di intero Ambito o di sottoambito;

Il programma degli interventi e degli investimenti che ciascun gestore designato dovrà realizzare;

Il sistema tariffario di cui al DPR 158/99, da adottare per ciascun sottoambito ai sensi dell' art. 18 della LR 25/99;

d) Stipula con ciascun gestore affidatario (o confermato, cui siano state eventualmente anche assegnate gestioni superate, o di nuova individuazione), di una convenzione per la gestione dei Servizi del ciclo dei rifiuti Urbani nel periodo di transizione, ovviamente preceduta dall' atto di affidamento, relativo alla designazione dei gestori preposti a ciascun sottoambito territoriale individuato dal modello gestionale del Piano di Prima attivazione;

DATO ATTO:

- che nell' ATO n. 4 sono stati perfezionati con l' atto dell' Assemblea n.6 adottato in data 20 ottobre 2003 gli adempimenti di cui alla lett. a) e b);

- che in merito al deliberato di cui alla precedente lettera a) il Presidente dell'Agenzia di Ambito con propria nota dell'8 gennaio 2004, prot. n. 10 cl.2 fasc.3 ha fornito "interpretazione autentica" della deliberazione dell'Assemblea consorziale dell'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Modena, 20 ottobre 2003, n. 6, recante "Determinazioni in materia di salvaguardia e revoca delle gestioni relative ai servizi idrici e al ciclo dei rifiuti urbani nell'ATO n. 4 di Modena, ex art. 10 c. 1 lett. a) e b) e 16 c. 1 lett. a) e b) L.R. 25/99", precisando quanto segue: <<si ritiene in primo luogo doveroso far presente che già con l'atto di indirizzo espresso dalla Deliberazione dell' Assemblea Consorziale n. 4 in data 23 giugno 2003, quali criteri-chiave per la confluenza delle gestioni da superare in quelle salvaguardate, si erano individuati quelli della "contiguità territoriale" e dell' "unificazione dei cicli dell' acqua e/o dei rifiuti", così da perseguire l'obiettivo di crescente integrazione nell'erogazione dei servizi costituente fondamento della LR 25/99: ciò con l'ovvia conseguenza che, nei comuni a gestione "mista", - in parte diretta e in parte già ad opera di gestori industriali salvaguardati - il naturale destino dei segmenti di servizio gestiti direttamente sarebbe stato quello di essere aggregati alle gestioni industriali già in essere, così da dare luogo ad una gestione integrata.

Resta per altro inteso che in sede di stipula delle convenzioni di cui al c. 3° dell'art. 10 della L.R. 25/99, occorrerà necessariamente che l'oggetto delle convenzioni stesse sia la gestione dell'intero servizio idrico integrato in ciascuno dei territori comunali che saranno ivi individuati, come sancito dal c. 2° dell'art. 11 della L.R. 25/99, che così dispone: "Le forme gestionali salvaguardate devono assumere la gestione del servizio idrico integrato dei Comuni individuati dall'Agenzia ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 10 nonché provvedere all'intera gestione del servizio idrico integrato come definito dall'art. 4, comma 1, lett. f) della Legge n. 36 del 1994 per la parte di territorio servita". >>

- che attraverso la sopra richiamata nota è stata ribadita la volontà emergente dalla deliberazione dell'Assemblea consorziale 20 ottobre 2003, n. 6 di pervenire inderogabilmente ad intere gestioni del servizio idrico integrato con i vincoli derivanti dalle convenzioni per la gestione nel periodo di transizione quale previsto dall'ordinamento e in particolare dal già citato art. 10 della L.R. 25/99.

- che conseguentemente il contenuto dispositivo della deliberazione dell'Assemblea Consorziale dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Modena n. 6 del 20 ottobre 2003, attuativa degli indirizzi sopra richiamati, per la parte in cui si riferisce testualmente alla "revoca" o "decadenza" delle gestioni, non ammesse a formale salvaguardia in quanto non riguardanti l'intero servizio idrico integrato, deve intendersi a tutti gli effetti non quale atto di "ritiro", ma unicamente quale provvedimento soprassessorio di rinvio alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 10, c. 3° e seguenti della L.R. 25/99, convenzioni relative al periodo di transizione stabilito dall'ordinamento, ferma restando tuttavia la continuità del servizio e la circostanza che la stipula delle predette convenzioni non rappresenterà un nuovo affidamento dei servizi stessi ma la disciplina del loro espletamento materiale, come del resto espressamente esplicitato nella nota della Regione Emilia Romagna prot. AMB/DAM/03/314225 in data 21 ottobre 2003, in risposta a specifici quesiti interpretativi sull'applicazione delle disposizioni della LR 25/99 presentati dall'Agenzia di Modena fino dal 4 luglio 2003.

- che il riferimento testuale alla "riassegnazione" dei servizi, sempre contenuto nella già citata deliberazione, deve intendersi come rinvio alle modalità di espletamento dell'intero servizio idrico integrato da parte dei gestori che saranno chiamati a sottoscrivere le convenzioni con l'Agenzia d'ambito, fermo restando il principio di continuità nell'erogazione del servizio pubblico stabilito dall'ordinamento per il periodo transitorio nei confronti dei

gestori esistenti aventi carattere industriale e rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e ferma restando altresì la circostanza che dette convenzioni non costituiranno nuovi affidamenti del servizio idrico integrato, ciò risultando evidente anche dal chiarimento interpretativo della Regione Emilia Romagna con la nota sopra citata, secondo il quale la dizione "la stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento" - si cita testualmente - "si riferisce al fatto che in fase di prima attivazione del servizio, si è ancora all'interno del cosiddetto periodo transitorio";

- che pertanto le sopra indicate precisazioni, se valide per le convenzioni da stipulare con ciascun gestore, devono essere valide anche per qualsivoglia atto relativo ad affidamenti o conferme nelle gestioni;

- che in immediata successione con l'adozione del sopra richiamato provvedimento la struttura tecnico amministrativa dell'Agenzia ha posto mano all'elaborazione del Piano di Prima Attivazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- che risulta opportuno approvare detto Piano di prima attivazione entro e non oltre il 31 marzo 2003, sia per rispettare, pur tardivamente, i termini previsti dalla LR 25/99, comunque già spirati, sia per l'imminenza delle elezioni amministrative che porteranno allo scioglimento degli Organi dei Comuni associati, sia infine per l'opportunità di procedere all'adozione dello strumento pianificatorio relativo al ciclo dei rifiuti contestualmente con quella del Piano di prima attivazione del servizio Idrico Integrato, per la cui approvazione sussiste invece la scadenza inderogabile del 31 marzo 2004.

- che il Piano di prima attivazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani nell'ATO n. 4 di Modena, in base alle sopra richiamate disposizioni, deve risultare strutturato secondo la seguente articolazione:

Analisi dello stato di fatto, con riferimento sia alle problematiche territoriali, demografiche e insediative, sia alla produzione di rifiuti così come risultante dagli strumenti di pianificazione provinciale, sia alla valutazione delle gestioni esistenti, ed individuazione delle criticità;

Definizione della domanda di servizio, sulla base delle criticità e dei bisogni focalizzati;

Modello gestionale e organizzativo, relativo alla delimitazione dei sottoambiti definiti sulla base delle gestioni confermate e della ri-collocazione delle gestioni di cui sia invece stato disposto il superamento, relativamente alle quali, secondo le disposizioni della legge regionale, può essere disposta la confluenza in quelle confermate per il periodo transitorio, senza che ciò costituisca nuovo affidamento, ovvero l'affidamento ex novo, secondo le alternative procedurali previste dall'art. 8-ter comma 1, (Gara con procedura ad evidenza pubblica) o comma 4 (Affidamento in house);

Contenuti base dei diversi segmenti di servizio e dei relativi livelli e standard di erogazione;

Programma degli interventi e degli investimenti, con allocazione dei costi sui diversi sottoambiti, ed articolazione comune per comune, seppure, per i motivi sopra esposti, senza individuazione delle priorità;

Sistema tariffario.

- che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha licenziato, con propria Deliberazione n. 5 in data 11 febbraio 2004, il Progetto di Piano di Prima attivazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani nell'ATO n. 4 di Modena elaborato dalla Direzione e dalla struttura tecnico amministrativa dell'Agenzia, ai fini del suo preventivo invio agli Enti Locali consorziati per la fase di consultazione di cui all'art. 22 dello Statuto, e la sua proposta per l'approvazione dell'Assemblea, con le eventuali modifiche derivanti dalla valutazione da osservazioni, rilievi, richieste espressi in tempo utile dagli enti locali stessi, ai sensi del sopra richiamato art. 22 dello Statuto;

- che detto Piano di prima attivazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani risulta come di seguito strutturato:

PARTE I – Analisi dello stato attuale

1 – Inquadramento normativo e obiettivi di pianificazione

2 – Inquadramento generale del territorio

3 – Riepilogo dei flussi di rifiuti avviati a recupero, riciclo, trattamento, smaltimento con e senza termovalorizzazione

4 – Analisi dello stato attuale del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

5 – Ricognizione delle infrastrutture del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

6 – Analisi della situazione tariffaria e confronto economico tra le gestioni industriali

PARTE II – Piano di prima attivazione del servizio integrato

7 – Modello gestionale

8 – Contenuti del servizio nella fase di prima attivazione

9 – Costi e ricavi del servizio

- che chiave di volta del Piano di che trattasi è costituita dal Cap. 7. “Il Modello gestionale”, in cui, sulla base delle conclusioni tratte dalle analisi sullo stato di fatto nelle sue diverse componenti, viene identificata e motivata la proposta articolazione territoriale in sotto-ambiti per i quali deve darsi luogo alla gestione unitaria dei servizi, così da rappresentare l’ elemento fondante del riassetto gestionale ed organizzativo dei servizi del ciclo dei rifiuti urbani nell’ ATO n. 4 di Modena in fase di prima attivazione del Servizio idrico integrato.

- che per la parte relativa ai contenuti del servizio e al programma degli interventi e degli investimenti, di cui al Cap. 8, il Piano di prima attivazione nella sua attuale stesura propone i contenuti generali dei servizi ed elenca tutti gli interventi eligibili – cioè coerenti con la domanda di servizio, e perciò passibili di ammissione a cofinanziamenti pubblici, - sulla base della ricognizione dei bisogni operata coi gestori e con gli Enti locali, essendosi previsto il differimento dell’ individuazione delle priorità cui dare effettivo corso nell’ arco temporale di validità del Piano stesso, dovendosi in ogni caso tener conto che per il 2004 i rapporti finanziari sono da ritenersi imm modificabili, e così anche gli impegni assunti dai Gestori nei confronti dei Comuni cui già allo stato attuale erogano i servizi.

- che al Capo 9 “L’ implementazione del nuovo Sistema tariffario” sono tra l’ altro espone le motivazioni dell’ attuale impossibilità di dare applicazione al Sistema tariffario di cui al DPR 158/99 in relazione al mantenimento in essere del regime tributario in una pluralità di comuni di ciascun sottoambito, ciò fermo restando l’ impegno dell’ Agenzia sia nell’ attività di regolazione, che in quella di supporto ai singoli comuni che manterranno la titolarità dei rapporti finanziari e delle determinazioni tariffarie;

- che il Consiglio di Amministrazione attraverso la sopra richiamata deliberazione n. 5 in data 11 febbraio 2004 aveva altresì licenziato lo schema di convenzione tipo redatto dalla Direzione dell’ Agenzia per la disciplina generale dei rapporti e delle obbligazioni di ciascun nel corso Gestore da designarsi dall’ Assemblea con separato provvedimento da assumere entro il 15 maggio 2004;

- che detto Schema di Convenzione Tipo, così come elaborato e proposto in prima stesura ed inviato agli Enti Locali Consorziati e ai Gestori risulta strutturato in una premessa e n. 43 articoli, suddivisi nei seguenti 9 Capi:

Capo I – Disposizioni generali per la disciplina dei rapporti tra Agenzia d’ Ambito e Gestore;

Capo II – Gestione dei Servizi;

Capo III – Trasferimento di opere impianti passività e personale;

Capo IV – Disposizioni finanziarie e Tariffazione;

Capo V – Controllo;

Capo VI – Regime fiscale;

Capo VII – Esecuzione e termine della convenzione;

Capo VIII – Garanzie, sanzioni e contenzioso;

Capo IX – Disposizioni transitorie e finali.

DATO ATTO altresì

- che in relazione al tenore dei rilievi, delle richieste di chiarimento, delle osservazioni presentate da Enti Locali e Gestori nei confronti dello Schema di Convenzione Tipo, dopo una prima illustrazione, si rende opportuno rinviarne l'approvazione ad altra e successiva seduta dell'Assemblea, da convocarsi, indicativamente, in data non successiva al 15 maggio 2004;

- che nei confronti del Piano di Prima attivazione del Servizio di gestione dei rifiuti sono pervenuti da parte degli Enti Locali consorziati n. 10 documenti e atti contenenti osservazioni, rilievi e proposte rettifica, mentre un Documento è stato inviato dai Gestori, i cui contenuti sono elencati e sintetizzati nel documento "Sintesi delle osservazioni e rilievi al Piano di Prima Attivazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani dell'ATO n. 4 di Modena" che in allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento, fermo restando che alcune questioni oggetto di osservazione o di rilievo, in quanto concernenti lo Schema di Convenzione, saranno da discutere e controdedurre all'atto della definitiva approvazione del medesimo;

- che delle sopra citate osservazioni nei confronti del Piano di Prima attivazione, quelle presentate dai Comuni di Finale Emilia e Nonantola, anche per conto del Comune di Ravarino, e dai Comuni di Fiumalbo, Guiglia, Montese, Pievepelago, Prignano sulla Secchia, Riolunato sono di natura sostanziale, in quanto concernenti richieste di modifiche del Modello gestionale e organizzativo, mentre negli altri casi, si tratta di proposte di natura tecnica e/o di rilievi, che senza incidere sul Modello gestionale e organizzativo riguardano il programma degli interventi o l'articolazione dei contenuti del Servizio;

- che quelle presentate dal Comune di Serramazzoni e da SAT, per alcuni profili, sostenendo pretesi radicali cambiamenti nelle disposizioni ordinamentali, contestano, in diritto, la competenza dell'Agenzia ad effettuare affidamenti e ad essere parte contraente delle Convenzioni, mentre, per altri, mettono in discussione alcuni degli elementi di contenuto tecnico proposti dal Cap. 8 del Documento di Piano in ordine ai contenuti del Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, e formulano ulteriori rilievi di merito;

- che le osservazioni di carattere sostanziale attengono i Sottoambiti proposti per l'affidamento ad Aimag Spa, a Meta Spa ed a Sat Spa;

- che per quanto riguarda il Sottoambito proposto per l'affidamento ad Aimag Spa viene richiesto da parte del Comune di Finale Emilia, conformemente e specularmente a quanto viene richiesto dal Comune di Nonantola, - e per suo conto, anche dal Comune di Ravarino, - in relazione all'inclusione nel sottoambito proposto per l'affidamento a Meta Spa, di cui si dirà più oltre, lo stralcio del territorio del Comune di Finale Emilia, per dare luogo, con quello dei Comuni di Nonantola e Ravarino, di un nuovo Sottoambito interprovinciale, per il quale proporre l'affidamento in house alla Società Geovest Srl, società a totale capitale pubblico, partecipata da Sorgea, nonché da altri sei Comuni dell'area bolognese;

- che per quanto riguarda il Sottoambito proposto per l'affidamento a Meta Spa viene richiesto:

a) Da parte dei Comuni di Fiumalbo, Pievepelago e Riolunato, anche per conto del Comune di Fanano, - dal quale direttamente non è pervenuta alcuna osservazione- l'affidamento in house a una costituenda Società a totale capitale pubblico tra i predetti Comuni, con contestuale proposta di conforme recepimento di un nuovo sottoambito nel modello gestionale, comprensivo del territorio di tali Comuni;

b) Da parte del Comune di Guiglia, l'affidamento in house a una costituenda Società totale capitale pubblico locale, con contestuale proposta di conforme recepimento di un nuovo sottoambito nel modello gestionale, comprensivo del territorio di quel Comune;

c) Da parte del Comune di Montese, l'affidamento in house alla Società Montese Multiservizi srl, già costituita dal medesimo Comune, della quale è unico proprietario, con contestuale proposta di conforme recepimento di un nuovo sottoambito nel modello gestionale, comprensivo del territorio di quel Comune;

d) Da parte del Comune di Nonantola, - anche per conto del Comune di Ravarino, - conformemente e specularmente a quanto viene richiesto dal Comune di Finale Emilia in relazione all'inclusione nel Sottoambito proposto per l'affidamento ad Aimag Spa, come più sopra anticipato, lo stralcio del territorio dei comuni di Nonantola e Ravarino, per dare luogo, con quello del Comune di Finale Emilia, di un nuovo Sottoambito interprovinciale, per il quale proporre l'affidamento in house alla Società Geovest Srl, società a totale capitale pubblico, partecipata da Sorgea, nonché da altri sei comuni dell'area bolognese;

- che per quanto riguarda il Sottoambito proposto per l'affidamento a SAT:

e) viene richiesto dal Comune di Prignano sulla Secchia l'affidamento in house alla propria società partecipata PRIGEAS SpA, con contestuale proposta di conforme recepimento di un nuovo sottoambito nel modello gestionale, comprensivo del territorio di quel Comune;

f) da parte del Comune di Serramazzoni, è stata inviato un documento, per altro identico a quello fatto pervenire da SAT SpA, che pur non entrando nel merito del Piano d'Ambito, ma solo della convenzione, - e perciò relativamente a tali profili da separatamente valutarsi e controdedursi, - contesta, in diritto, la competenza dell'Agenzia ad operare affidamenti e a stipulare le convenzioni, ed entra poi nel merito dei contenuti dei servizi previsti al Cap. 8 del Documento di Piano.

g) da parte di SAT SpA è stato inviato un documento di tenore identico a quello fatto pervenire dal Comune di Serramazzoni.

- che il Piano di Prima attivazione del Servizio di Gestione dei rifiuti urbani è stato altresì inviati al Comitato Consultivo degli utenti, che si è espresso in data 24 marzo 2004, ed è stato illustrato alle OO.SS. e con esse discusso in data 22 marzo 2004;

VISTI

Gli atti e i documenti costitutivi del Progetto di Piano di Prima attivazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani così come proposti per l'invio agli Enti Locali da parte del Consiglio di Amministrazione in data 11 febbraio 2004;

VISTI INOLTRE

I rilievi e le osservazioni pervenute, in atti, e il documento di "Sintesi delle osservazioni e rilievi al Piano di Prima Attivazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani dell'ATO n. 4 di Modena" costituente, come allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Le proposte del Consiglio di Amministrazione, esse pure allegate al presente provvedimento, in ordine all'accoglimento parziale o totale, ovvero al mancato accoglimento, di osservazioni e rilievi presentati in tempo utile dagli Enti locali consorziati, e riferiti al Piano di Prima attivazione, formulate con propria Deliberazione n.12 in data 29 marzo 2004, e le conseguenti modificazioni e integrazioni apportate agli atti e documenti del Piano in questione, dal Consiglio di Amministrazione validate in pari data, e parimenti allegate alla presente Deliberazione;

RITENUTO

- che siano da recepire le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione in data odierna relativamente all' accoglimento parziale o totale ovvero al mancato accoglimento, delle osservazioni e dei rilievi presentati dagli Enti locali consorziati, e dai Gestori, nei confronti del Piano di prima attivazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al Progetto preventivamente inviato agli Enti locali medesimi per la fase di consultazione di cui all' art. 22 dello Statuto, e le conseguenti proposte di modifica e integrazione licenziate dallo stesso Consiglio di Amministrazione in pari data;

- che, in particolare, per quanto riguarda le proposte di delimitazione di nuovi Sottoambiti relativamente ai quali poi procedere ad affidamenti in house ai sensi dell' art. 113 c. 5 lett. c) del D.Lgs 267/2000 sia da condividere il criterio adottato dal Consiglio di Amministrazione di respingere inappellabilmente quelle concernenti la richiesta delimitazione di nuovi Sottoambiti in vista dell' affidamento del servizio in house a favore di Società non ancora costituite, e che, conseguentemente, alla data del trentesimo giorno dal ricevimento degli atti inviati ai Comuni ai sensi dell' art. 22 dello Statuto consortile, non siano state in grado di presentare un Piano industriale atto a documentare la capacità di gestire il servizio in conformità agli indirizzi della pianificazione provinciale e secondo i necessari requisiti di efficienza, efficacia ed economicità;

- che siano altresì da condividere le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione di assenso condizionato alla delimitazione di nuovi Sottoambiti in vista dell' affidamento dei servizi in house a favore di Società a totale capitale pubblico locale già esistenti, subordinatamente all' accertamento del possesso dei requisiti previsti dall' art. 113 c. 5 lett. c) del TUEL e alla positiva valutazione del Piano industriale, secondo le modalità e nella tempistica motivatamente proposte dal Consiglio di Amministrazione;

DATO ATTO, a tal riguardo:

- che per quanto riguarda la richiesta del Comune di Montese, mentre appare sufficientemente documentabile l' effettivo potere di controllo dell' Ente locale - unico proprietario - sulla Società candidata all' affidamento in house, il Piano industriale, sebbene inviato in tempo utile, presenta gravi carenze d' ordine tecnico e, così come proposto in prima istanza, non appare in grado di dimostrare la capacità di gestire il servizio secondo gli indirizzi della pianificazione provinciale di settore, e secondo i necessari criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nonché nel rispetto dei livelli di servizio prefigurati dal Piano di prima attivazione;

- che, per quanto riguarda la richiesta dei Comuni di Finale Emilia e di Nonantola, formulata anche a nome del Comune di Ravarino:

E' stato avviato un percorso istruttorio congiunto e coordinato con l' Agenzia d' Ambito n. 5 di Bologna, dal momento che viene prefigurato un Sottobacino interprovinciale comprensivo di n. 8 comuni della Provincia di Bologna e di n. 3 Comuni della Provincia di Modena;

Mentre è da ritenersi sostanzialmente valida la proposta di Piano Industriale, salva l' esigenza di aggiustamenti e ritocchi, non appare, ad oggi, adeguatamente documentata la sussistenza del potere di controllo, così come postulato dall' art. 113 c. 5 lett. c) del TUEL, sulla Società candidata all' affidamento da parte degli locali interessati e, in particolare, dei Comuni del versante modenese;

Visto il parere espresso dal Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 113 del D. Lgs. 267/2000, e segnatamente, il comma 15 bis;

Vista la LR 25/99;

Visto lo Statuto dell' Ente;

Con 29 voti favorevoli (pari a quote 744), 3 astenuti (pari a quote 86) e 1 contrario (pari a quote 6);

DELIBERA

- Di respingere, in conformità a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, le osservazioni presentate nei confronti del Modello Organizzativo e Gestionale del Piano di Prima Attivazione presentate dai seguenti Comuni, o presentate per conto di essi da altri Comuni:

- Comuni di Fiumalbo, Pievepelago e Riolunato, anche per conto del Comune di Fanano, in quanto l' indicata società affidataria non esiste, né ha elaborato in tempo utile un piano industriale attestante la propria capacità gestionale, e il rispetto degli indirizzi, degli standard e dei livelli di servizio prescritti dalla pianificazione provinciale e dal Piano di Prima Attivazione, né è opportuno che sia ulteriormente mantenuta l' attuale frammentazione di gestione, anche in relazione alla circostanza dell' ormai spirato termine fissato dalla legislazione regionale per dar corso agli adempimenti in capo all' Agenzia, che, per la prima fase di attività, potranno ritenersi conclusi solo con la stipula delle convenzioni di affidamento del servizio;

- Comune di Guiglia, per le identiche motivazioni qui sopra riportate;

- Comune di Prignano, perchè l' indicata società Prigeas SpA, a capitale misto pubblico/privato non possiede i requisiti giuridici di cui all' art. 113 c. 5 lett. c) del D. Lgs. 267/2003, da ciò derivando che un eventuale affidamento a detta Società costituirebbe violazione di legge;

- Di accogliere sotto condizione sottoposta a verifica di ottemperanza da parte del Consiglio di Amministrazione, l' osservazione presentata dal Comune di Montese, dovendosi accertare con adeguato anticipo sull' eventuale stipula della convenzione, da sottoscrivere non oltre il 30 giugno 2004, che il Piano Industriale sia stato adeguatamente e definitivamente rielaborato ed abbia conseguito positiva valutazione in sede di istruttoria tecnica, così da fornire ampia garanzia di una gestione informata agli indirizzi della pianificazione provinciale di settore, conforme ai livelli e agli standard di servizio prefigurati dal Piano di prima attivazione, e rispondente a principi di efficienza, efficacia ed economicità; ciò, dandosi atto che in caso di mancata rielaborazione del citato documento, o di perdurante giudizio di inadeguatezza, troverà automatica conferma, senza necessità di ulteriori atti dell' Assemblea, la proposta già licenziata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 febbraio 2004, in ordine all' inserimento del Comune di Montese nel Sottoambito proposto per l' affidamento a Meta;

- Di accogliere, sotto condizione sottoposta a verifica di ottemperanza da parte del Consiglio di Amministrazione, l'osservazione presentata dai Comuni di Finale e di Nonantola, anche per conto del Comune di Ravarino, dovendosi accertare, con adeguato anticipo sull'eventuale stipula della convenzione, - sulla cui data dovrà essere formalizzata intesa con Agenzia d'Ambito di Bologna, così da assicurare la contestuale assunzione del servizio da parte della società affidataria nel sottoambito interprovinciale così delineato, - il possesso in capo agli enti locali interessati, ed in particolare in capo ai comuni del versante modenese, di un potere di controllo sulla società medesima conforme a quanto prescritto dall'art. 113 c. 5 lett. c) del TUEL, da documentarsi attraverso esauritivo parere legale da acquisirsi agli atti, e formalizzato nello statuto della società o in altra forma di analoga rilevanza giuridica; ciò, dandosi atto che in caso di mancata ottemperanza a tale prescrizione, troverà automatica conferma, senza necessità di ulteriori atti dell'Assemblea, la proposta già licenziata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 febbraio 2004, in ordine all'inserimento del Comune di Finale Emilia nel Sottoambito proposto per l'affidamento ad AIMAG, e dei Comuni di Nonantola e Ravarino nel Sottoambito proposto per l'affidamento a Meta;

- Di dare atto che le considerazioni di interpretazione normativa enunciate dall'osservazione presentata dal Comune di Serramazzoni e da SAT SpA, concernenti le competenze e le funzioni dell'Agenzia, non attengono alla materia oggetto del presente provvedimento, e sono perciò irricevibili;

- Di esprimersi sulle altre osservazioni e rilievi concernenti modifiche e/o integrazioni da apportare al Cap. 8 "Contenuti del Servizio" del Documento di Piano, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione nel Documento di Controdeduzioni alle Osservazioni, che in allegato forma parte integrante del presente provvedimento;

- Di approvare, conseguentemente, il "Piano di prima attivazione del Servizio idrico integrato nell'ATO n. 4 di Modena", giusta il recepimento nei documenti ed elaborati di Progetto, così come inviati preliminarmente agli Enti locali, delle modifiche e integrazioni proposte dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, in esito alla valutazione compiuta sulle osservazioni e sui rilievi formulati dagli enti locali consorziati, e/o dai Gestori, il tutto come posto in atti del presente provvedimento;

- Di dare atto che con proprio provvedimento immediatamente successivo, proposto all'ODG dei lavori della seduta dell'Assemblea in data odierna, effettuerà l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani per ciascuno dei sottoambiti individuati dal Modello organizzativo e gestionale del Piano di Prima attivazione, così come approvato col presente provvedimento;

- Di dare atto altresì che il Consiglio di Amministrazione provvederà, ad intervenuta esecutività dei provvedimenti approvati in data odierna, e dello Schema di Convenzione da approvarsi con successivo atto, a stipulare le convenzioni con ciascun Gestore affidatario dei servizi del ciclo dei rifiuti in ogni sottoambito territoriale individuato dal citato Modello Gestionale e organizzativo del Piano di prima attivazione, ciascuna da redigersi in conformità allo Schema di convenzione Tipo, quale sarà stato definitivamente approvato;

- Di dare atto che la struttura tecnico amministrativa dell'Agenzia provvederà alla stesura coordinata dei Documenti di Piano, come modificati e/o integrati attraverso le Controdeduzioni alle osservazioni presentate, fermo restando l'accertamento del rispetto, o per contro, dell'inottemperanza, delle condizioni poste al recepimento delle osservazioni presentate dai

Comuni di Finale Emilia e Nonantola, anche per conto del Comune di Ravarino, nonché dal Comune di Montese.

La presente deliberazione è pubblicata in copia conforme all'Albo Pretorio della Provincia di Modena, 13 aprile 2004

Divenuta esecutiva in data

IL DIRETTORE